



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 200410636-15100/397

Roma, 26 novembre 2004

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL GABINETTO DEL SIG.MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.V ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)
- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CIRCOLARE N. 58

OGGETTO: Mutamento del cognome – comunicazione al casellario giudiziale.

Il D.M. 6 ottobre 1931, emanato in attuazione degli artt. 39 e 40, del R.D. 18 giugno 1931, n. 778, recante norme regolamentari in materia di controversie e rettifiche relative alle iscrizioni nei casellari giudiziali, all'art. 111 stabilisce, che *"allorquando sia comunicata al casellario locale la notizia del cambiamento del cognome o delle altre generalità di una persona in seguito a riconoscimento o ad adozione, ovvero a cambiamento od aggiunta di cognome..., ovvero di rettificazioni di nomi e cognomi vietati..."* il procuratore della Repubblica deve far eseguire *"opportune ricerche al fine di stabilire se esistono precedenti nel casellario giudiziale al nome delle persone di cui si tratta, col cognome, nome e le altre generalità originarie; nel caso che si rinvercano precedenti, dovrà disporre la rettifica delle schede e la collocazione di una scheda di richiamo col cognome, nome e generalità originarie"*.

Al fine di consentire l'attuazione della predetta normativa da parte degli organi competenti, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli ufficiali di stato civile, ogni volta che operano un'annotazione di atto o provvedimento che comporti un accertamento o una modificazione nel prenome, nel cognome, nello pseudonimo, nella paternità, nella maternità, nel luogo, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel sesso di una persona, ne diano tempestiva comunicazione al casellario giudiziale locale, individuato ai sensi dell'art. 2, R.D. su indicato.

Al riguardo si soggiunge che tale comunicazione non è dovuta per le persone minori di quattordici anni, non essendovi la presenza di schede ad essi intestate, presso il casellario.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci, invitandoli a dare puntuale attuazione alle disposizioni sopra richiamate.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)

Ciclosi